

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	757	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (Approvato dal Senato). (1414)	757	
PRESIDENTE	757, 760, 786, 787	
BAVARO, <i>Relatore</i>	757	
GHISLANDI	758, 786, 787	
WALTER	758, 786	
CHIOSTERGI	758, 786	
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	759, 786	
CASTELLI AVOLIO	785, 786	
SULLO	786, 787	
CORBINO	786	
DE PALMA	786	
SALIZZONI	787	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CASTELLI AVOLIO: Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire venti milioni per la costruzione nel rione « Giacomo Matteotti » della Chiesa di San Bernardo. (1167)	797	
PRESIDENTE	797, 798	
TROIÀ, <i>Relatore</i>	797, 798	
WALTER	797	
ASSENNATO	797, 798	
VERACCINI	797	
		PAG.
		CASTELLI AVOLIO 798
		DE MARTINO FRANCESCO 798
		CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 798
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 799
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9.
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Barbina, Mannironi e Zerbi.
		Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Approvato dal Senato) (1414).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, approvato dal Senato.
		Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione.
		BAVARO, <i>Relatore</i> . L'importanza, la necessità e l'urgenza del disegno di legge mi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

dispensano di addentrarmi nelle linee essenziali di questo provvedimento. Si tratta di una manifestazione, di un atto che ha una importanza soprattutto morale e spirituale, non comune all'attività legislativa. Poiché penso che con questo provvedimento si va incontro ad una categoria che non rientra sotto nessuna classificazione di ordine politico, di ordine sociale, di ordine, vorrei dire, materiale, giacché essa assurge veramente alla espressione di un simbolo e di una somma di valori cui tutti possiamo e dobbiamo concordare, trattandosi non di risarcire un danno, ma di dare a coloro che la guerra ha così duramente colpito oltre che nelle carni anche nello spirito, un apprezzamento, un riconoscimento che vada oltre i valori effettivi economici. Ciò premesso, penso che possa rimanere per lo meno negli atti parlamentari questa affermazione di principio: che cioè il Parlamento italiano, pur essendo convinto che, per quanto lo sforzo sia economico che giuridico, di questa coordinazione, di questa formulazione, sia stato veramente meritorio da parte di tutti coloro che hanno contribuito a preparare questo progetto di legge, intende però porre particolarmente in rilievo che con il presente provvedimento ritiene di non aver dato a questa categoria tutto il riconoscimento morale cui essa ha diritto; perchè, effettivamente, i mutilati e gli invalidi di guerra rappresentano il più alto spirito di sacrificio, senza calcolo, che si possa concepire in una organizzazione dello Stato moderno. E poiché il progetto di legge arriva in un momento in cui l'umanità sembrerebbe quasi alla vigilia (*quod Deus advertat*) di un altro cataclisma, io credo che l'affermazione di pace, in questo momento, risponda soprattutto ad una valutazione morale e spirituale di detta categoria di mutilati i quali, dopo aver avuto le carni lacerate nella guerra sostenuta per risolvere problemi politici, civili e sociali, vedono purtroppo ancora l'umanità sulle stesse posizioni di contrasto e di antitesi per cui la minaccia di una nuova guerra può ancora sconvolgere gli spiriti, le coscienze, le cose e i corpi. Quindi voglio sperare che questo progetto di legge si esaurisca nel tempo senza trovare, quando che sia, un nuovo motivo di futura applicazione e auspicio di tutto cuore che l'umanità possa veramente conciliarsi al bene, alla pace, alla prosperità e al lavoro senza spargimento di sangue e senza rovine. Questo credo che possa rappresentare il voto di tutti, mentre ci accingiamo ad approvare, come proporrei, senza discussione, il presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHISLANDI. Io e i colleghi della mia parte politica avremmo approvato assai più volentieri questo disegno di legge se il Senato, nella sua maggioranza, avesse accolto diversi emendamenti che, secondo noi, erano più che giusti ed indispensabili. Però siamo compresi della gravità della questione, e d'altra parte, interpretando anche quello che è il voto della massima organizzazione dei mutilati, cioè dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, votiamo senz'altro per questo disegno di legge. Lo votiamo col cuore, e nello stesso tempo desideriamo chiedere che dal verbale risulti espressamente questo nostro voto, che cioè il Governo non si fermi a questa riforma, ma che esso entri nell'ordine di idee cui si informava la riforma medesima fin da quando fu presentato questo disegno di legge; ossia che ciò non rappresenti che un anticipo e che il Governo vada fino in fondo a compiere il suo dovere nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra, anche se una eventuale revisione delle pensioni dovesse condurre alla necessità di essere severi verso coloro che hanno eventualmente ingannato la buona fede dello Stato. Per conseguenza noi votiamo il disegno di legge con l'espressa riserva e con l'espresso voto che l'opera con esso iniziata giunga a compimento.

WALTER. Il progetto di legge che stiamo per discutere oggi, quantunque sia stato sensibilmente migliorato in confronto al progetto primitivo presentato dal Governo, non è proprio quel progetto che intendevamo noi, in quanto lascia ancora qualche lacuna, che noi, con alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, cercheremo di colmare.

Oggi, appunto, per la necessità e l'urgenza che hanno le categorie dei mutilati e degli invalidi accettiamo il progetto di legge come è stato trasmesso dal Senato, senza alcun emendamento, per dare così soddisfazione a queste categorie che da molti mesi attendono con ansia l'approvazione del provvedimento.

CHIOSTERGI. Anch'io dichiaro che voterò, senza proporre alcun emendamento, questo disegno di legge così come ci è stato trasmesso dal Senato. Mi rendo conto delle difficoltà davanti alle quali si è trovato il Governo in relazione a tutte le richieste, molto spesso giustificatissime, dei mutilati e degli invalidi di guerra. Non possiamo però dimenticare quanto abbiamo già detto in un'altra riunione a proposito di una petizione: che bisognerebbe cioè arrivare a togliere quell'aggravio eccessivo che ha lo Stato per molte

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

pensioni che, effettivamente, non sono meritate e che rappresentano una frode, onde bisognerebbe che il denaro recuperato potesse servire a dare un migliore trattamento ai veri mutilati, a coloro che hanno diritto alla riconoscenza della Patria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi. Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame, viene a voi dopo un rigoroso vaglio subito presso il Senato che lo ha approvato all'unanimità, nella chiara consapevolezza che tutto quanto era possibile fare dal Governo democratico a favore dei mutilati e dei congiunti dei nostri gloriosi caduti, nell'attuale momento, è stato fatto.

Esso si compone di ben 125 articoli, oltre alle tabelle, ed è stato elaborato da una speciale Commissione composta di esperti giuristi e di alti funzionari dell'Amministrazione, nominata a suo tempo dal ministro onorevole Corbino e presieduta dal professore Solmi (tenendo conto delle direttive dei miei predecessori onorevoli Vigorelli, Giavi e Cifaldi). Il provvedimento si ispira ad un duplice intento: raccogliere in un testo organico le varie disposizioni sulle pensioni di guerra ed apportare un migliore trattamento agli invalidi ed alle famiglie dei caduti.

Sotto il primo aspetto il lavoro può dirsi compiuto ed il progetto odierno può considerarsi una raccolta, in un testo unico, delle disposizioni sulle pensioni di guerra, eliminando quanto di frammentario e di non organico si era andato accumulando, in questo ultimo trentennio, in una legislazione dettata quasi sempre sotto la pressione di necessità contingenti. Certo sarebbe stato desiderabile procedere, oltre che alla sistemazione esteriore della materia, ad una riforma sostanziale di essa, eliminando il lamentato inconveniente derivante dal funzionamento nella corresponsione della pensione in assegni molteplici; ma non si è potuto, per ora, addivenire a tanto per varie ragioni; tra cui quella, preminente, di non protrarre oltre l'attesa, quanto mai ansiosa, delle categorie interessate ad ottenere sollecitamente un congruo miglioramento del trattamento economico.

Venendo a questo secondo aspetto del problema si trattava, come è ovvio, di contemperare le opposte esigenze delle vittime della guerra e del bilancio dello Stato ed a ciò si è concordemente pervenuti attraverso il vivo e fecondo dibattito svolto in Senato.

Dai 18 miliardi previsti dall'originario progetto governativo, per maggiori provvidenze ai pensionati, si è così saliti ai 30 circa,

quanti ne comporta l'attuale progetto di legge, accogliendo quasi integralmente le richieste avanzate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, ciò che ha consentito di apportare non lievi miglioramenti a tutte le categorie di pensionati.

L'onere del bilancio per pensioni di guerra, tenuto conto delle 380 mila pratiche in corso di definizione, delle nuove domande che continuano ad affluire in misura di circa 10 mila al mese e della riapertura di alcuni termini prevista dalla nuova legge, nonché dalla terza visita di aggravamento, sale così intorno ai 100 miliardi a fine 1950 e a 150 miliardi a fine 1951.

Le principali modifiche apportate dal Senato al progetto di legge governativo riguardano:

Per le pensioni dirette:

1°) l'assegno supplementare a tutti gli invalidi di 1^a categoria fruanti o non di assegno di superinvalidità;

2°) la concessione delle indennità di accompagnamento ai grandi invalidi fruanti della superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera f), n. 4 e lettera G, n. 1;

3°) l'aumento dell'ammontare dell'assegno di cura per gli invalidi delle categorie dalla 2^a alla 8^a;

4°) la concessione degli assegni di 1^a categoria agli invalidi forniti di pensione o di assegno, di categoria inferiore alla 1^a, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

5°) l'assegno di incollocamento a favore dei mutilati disoccupati, dalla 2^a all'8^a categoria.

Per le pensioni indirette:

6°) l'assegno di previdenza di annue lire 42.000 a favore dei genitori e delle vedove che abbiano compiuto rispettivamente i 65 e 60 anni di età od anteriormente qualora risultino inabili a qualsiasi lavoro e risultino in stato di bisogno;

7°) l'aumento ad annue lire 36.000 per ciascun orfano finché non compia il 21° anno di età, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Con l'adozione di queste ultime provvidenze il problema dei grandi invalidi appartenenti alla 1^a categoria può considerarsi risolto. I miglioramenti odierni, infatti, consentono a coloro che hanno perduto per intero la capacità lavorativa, una dignitosa indipendenza economica, sia in ordine ai normali bisogni di vita, sia per rispondere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

adeguatamente alle esigenze di cura e di assistenza.

Per le categorie inferiori, dalla 2^a all'8^a, i miglioramenti odierni vanno congiunti con la garanzia del collocamento obbligatorio, alla cui rigorosa osservanza il Governo si è impegnato di richiamare enti pubblici e privati.

Per quanto invece riguarda il trattamento economico dei congiunti dei caduti, ed in particolare delle vedove e degli orfani, pur essendo sensibili i miglioramenti disposti con la presente legge, il problema andrà tuttavia riguardato non appena le condizioni finanziarie del paese lo consentiranno.

Nessuno pertanto vorrà accusare il Governo di aver disposta la decorrenza dei benefici dal 1° marzo 1950, avendo costantemente seguito una linea di azione intesa ad accordare tutte le provvidenze possibili a favore dei mutilati di guerra e delle famiglie dei caduti, compatibilmente con la situazione finanziaria del paese; di ciò va particolarmente dato atto al ministro onorevole Pella.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente legge della quale a voi non è sfuggita l'importanza e l'urgenza, l'aspettativa dei mutilati e dei congiunti dei nostri gloriosi caduti può considerarsi non sia stata vana anche se, purtroppo a malincuore, non sempre si sono potute soddisfare le loro aspirazioni per le dure esigenze del bilancio.

L'entrata in vigore della legge importerà un aggravio di lavoro al quale peraltro gli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra e le commissioni mediche si vanno predisponendo mediante l'acquisizione di nuove unità di personale idoneo e di mezzi occorrenti e di un edificio capace di raccogliere i vari servizi in modo da consentire una più rapida liquidazione delle pratiche di pensione che attualmente hanno superato le 30 mila mensili tra prime domande e provvedimenti per rinnovi e variazioni.

Situazione dunque, sotto tutti gli aspetti, in notevole e crescente miglioramento, che ci permette di guardare con serena fiducia al prossimo avvenire, se si tiene conto che le concessioni di pensioni di guerra sono triplicate dal 1948, data di costituzione del sottosegretariato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti a questa discussione e il rappresentante del Governo. Prendo atto di questa unanimità di consensi intorno a un problema così delicato e così grave, problema che tocca il cuore di tutti gli italiani. Credo che tutti riconoscano che si è fatto un notevole passo avanti, come

diceva il rappresentante del Governo. Ci auguriamo che le condizioni delle finanze del nostro paese possano essere tali da poter dare a questi benemeriti della causa nazionale, a coloro cioè che hanno versato il loro sangue per la nostra patria, un riconoscimento tangibile dell'amore che tutti i cittadini hanno verso di essi.

Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

DEL DIRITTO ALLA PENSIONE
DI GUERRA IN GENERALE

ART. 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

(È approvato).

ART. 2.

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 3.

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca, quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

(*È approvato*).

ART. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 5.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze bel-

liche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

(*È approvato*).

ART. 6.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 7.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

(*È approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 8.

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

(È approvato).

ART. 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

(È approvato).

ART. 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenni, nonchè da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in

Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

(È approvato).

ART. 11.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

(È approvato).

ART. 12.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irrevocabile.

Nell'eventualità che l'indennità sia stata già liquidata in capitale, non avendo l'interessato potuto esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

(È approvato).

ART. 13.

L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunciato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il Pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

(E approvato).

ART. 14.

Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

(E approvato).

ART. 15.

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

(E approvato).

ART. 16.

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

(E approvato).

ART. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10.

(E approvato).

ART. 18.

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 19.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati; agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'articolo 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

(È approvato).

ART. 20.

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per

causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

(È approvato).

ART. 21.

Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

(È approvato).

TITOLO II.

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

ART. 22.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente articolo 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne è suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegato tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

(È approvato).

ART. 23.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, né superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla Tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(E approvato).

ART. 24.

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.

(E approvato).

ART. 25.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 103 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

(E approvato).

ART. 26.

Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.

Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;

b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

c) durante lo stato di prigionia;

ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella D.

(E approvato).

ART. 27.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

a) Ufficiali generali;

b) Ufficiali superiori;

c) Ufficiali inferiori;

d) Sottufficiali e truppa.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di Sottotenente.

Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'articolo 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquidano nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

(E approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 28.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella *E* un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

A favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concesso una indennità speciale annua di lire 20.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

Gli assegni suddetti non sono reversibili.

(*E approvato*).

ART. 29.

Ai titolari di pensione di guerra di 1^a categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente articolo 28, è concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella *E* annessa alla presente legge.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non reversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2^a alla 8^a è concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.

(*E approvato*).

ART. 30.

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a alla 8^a dell'annessa tabella *A*.

(*E approvato*).

ART. 31.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto

un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2^a categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1^a categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1^a categoria e quello della 2^a categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

(*E approvato*).

ART. 32.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui ai precedenti articoli 28, primo comma, 29; 30 e 31 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

È escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'articolo 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

(*E approvato*).

ART. 33.

Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplicino attività rientranti nei fini del presente articolo.

(*E approvato*).

ART. 34.

Per i minori invalidi di 1^a categoria la necessità del ricovero è presunta.

Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'arti-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

colo 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

(È approvato).

ART. 35.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

(È approvato).

ART. 36.

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

(È approvato).

ART. 37.

Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1^a, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.

(È approvato).

ART. 38.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36 - lettera b - e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

(È approvato).

ART. 39.

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'articolo 35 e dell'articolo 36, lettera b, è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

(È approvato).

ART. 40.

Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'articolo 12.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a alla 8^a, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240.000 annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 72.000.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità che per sé stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1^a categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 42.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1^a categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'articolo 22, secondo comma.

(È approvato).

ART. 43.

Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'articolo 41.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 44.

Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1^a categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1^a, che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocati è concesso un assegno di lire 72.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Il Ministro del tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104.

La pensione o l'assegno di 1^a categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né col sussidio di disoccupazione finché questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro del tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

(È approvato).

ART. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2^o, 3^o, 4^o, C, D, E, F, G, punto 1, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

lettera A	L. 26.000
lettera A-bis	» 24.000
lettera B	» 20.000
lettere C e D	» 18.000
lettere E e F	» 15.000
lettera G1	» 12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori a 100 mila abitanti:

lettera A	L. 22.000
lettera A-bis	» 20.000
lettera B	» 16.000
lettere C e D	» 15.000
lettere E e F	» 12.000
lettera G1	» 9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1ª categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli finché minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o diventino inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale inabilità.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

(È approvato).

ART. 47.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità.

(È approvato).

ART. 48.

Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

(È approvato).

ART. 49.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, ri-

portate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'articolo 17.

(È approvato).

ART. 50.

Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

(È approvato).

ART. 51

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 101, oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

ART. 52.

Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.

In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbucate.

(È approvato).

ART. 53.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siano concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta

tanto, l'invalido può, entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte, purchè nel termine indicato.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'articolo 103, dichiara che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'articolo 104.

Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

ART. 54.

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da

privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'articolo 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

(*E approvato*).

TITOLO III.

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI

ART. 55.

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la

morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purché le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

(*E approvato*).

ART. 56.

Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

(*E approvato*).

ART. 57.

Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di reversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

(*E approvato*).

ART. 58.

La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'articolo 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

(*E approvato*).

ART. 59.

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle *G* e *H*, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

(*E approvato*).

ART. 60.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la

pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *G* e nella misura indicata dalla tabella *L*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o diventino inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L* quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle *I* ed *L* per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

(*E approvato*).

ART. 61.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finché non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 60.

(*E approvato*).

ART. 62.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 61, il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 58.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'articolo 58.

(*E approvato*).

ART. 63.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 60.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.

(*E approvato*).

ART. 64.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

(*E approvato*).

ART. 65.

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 63 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

(*E approvato*).

ART. 66.

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 64, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 55.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 60, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'articolo 61 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

(*E approvato*).

ART. 67.

Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'articolo 34 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

(*E approvato*).

ART. 68.

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'articolo 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

(*E approvato*).

ART. 69.

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla reversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.

La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle G, H, I e L ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la reversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

(*E approvato*).

ART. 70.

In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

(*E approvato*).

TITOLO IV.

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI

ART. 71.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'articolo 60;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella *M* quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella *N*.

(*E approvato*).

ART. 72.

Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 65° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

(*E approvato*).

ART. 73.

Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonché dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta. La riduzione non può mai superare la metà della pensione.

Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue.

(*E approvato*).

ART. 74.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, il

diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo articolo 108.

(*E approvato*).

ART. 75.

Agli effetti della pensione di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

(*E approvato*).

ART. 76.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possieda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 60.

(*E approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 77.

Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 60.

(È approvato).

ART. 78.

Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 74, purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'articolo 73.

La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 74; non è soggetta alla riduzione, di cui all'articolo 73, è soggetta allo aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi.

(È approvato).

ART. 79.

Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

(È approvato).

ART. 80.

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 81.

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'articolo 79.

(È approvato).

ART. 82.

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N.

Nei casi di cui all'articolo 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

(È approvato).

ART. 83.

La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 77.

Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'articolo 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se è eguale o inferiore ai sei mesi.

(È approvato).

ART. 84.

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.

(È approvato).

TITOLO V.

RIVERSIBILITÀ DEI SOPRASSOLDI ANNESSI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE.

ART. 85.

Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

(È approvato).

ART. 86.

Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'articolo 71 e con le norme degli articoli 75, 76, 83 e 84.

(È approvato).

ART. 87.

Per concedere la reversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 85 e 86 è necessario accertare, d'intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

(È approvato).

ART. 88.

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.

Nei casi di cui al precedente comma la reversibilità del soprassoldo è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la reversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

(È approvato).

ART. 89.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

(È approvato).

ART. 90.

Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e agli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

(È approvato).

TITOLO VI.

PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

ART. 91.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonchè dai militari e dai civili che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 2° comma dell'articolo 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione e l'assegno, ove risulti che per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

(È approvato).

ART. 92.

La moglie i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avreb-

bero avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

(È approvato).

ART. 93.

Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espia la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

(È approvato).

ART. 94.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dello assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 95.

Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.

I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.

(*E approvato*).

ART. 96.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità;

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

(*E approvato*).

ART. 97.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 95 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquisito la cittadinanza italiana.

Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

(*E approvato*).

ART. 98.

Le pensioni e gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risultare che

le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto, essi sono congruamente ridotti.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione e dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo articolo 101.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti già accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dello assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi a visita di controllo o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

(*E approvato*).

TITOLO VII.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI

ART. 99.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Università (a preferenza appartenenti a facoltà di medicina), direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di Vicepresidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere.

(È approvato).

ART. 100.

Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente più sedute e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario.

I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire.

Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

(È approvato).

ART. 101.

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di reversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

(È approvato).

ART. 102.

Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 103.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.

Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le annesse tabelle.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

(E approvato).

ART. 104.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.

(E approvato).

ART. 105.

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'articolo 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro per il tesoro.

(E approvato).

ART. 106.

Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorità.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

(È approvato).

ART. 107.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta.

Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso.

Il militare che lasci trascorrere più di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finchè duri la incapacità giuridica.

(È approvato).

ART. 108.

Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio.

Se la domanda è presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

(È approvato).

ART. 109.

Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

(È approvato).

ART. 110.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'articolo 92, comma terzo, e nei casi di cui all'articolo 98, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'articolo 99, quinto comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 114.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 111.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma, della presente legge, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto articolo 110.

(*E approvato*).

ART. 112.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

(*E approvato*).

ART. 113.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, o a cura degli agenti consolari all'estero.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o comunque, si verifichino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

(*E approvato*).

ART. 114.

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante e l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista.

(*E approvato*).

ART. 115.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

(*E approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

ART. 116.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un Presidente di Sezione, un Presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di Consiglieri, Primi Referendari e Referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due Primi Referendari o Referendari.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un Presidente di Sezione da lui delegato.

Il personale di Magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei Consiglieri.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 117.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo articolo 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo 1950.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa Orientale 1935-38.

Le pensioni di reversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 118.

Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 107 per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze di cui al 2° comma dell'articolo 26;

c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del 1° comma dell'articolo 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

(È approvato).

ART. 119.

Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.

L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.

La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.

(È approvato).

ART. 120.

Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 121.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

(È approvato).

ART. 122.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.

Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.

(È approvato).

ART. 123.

Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.

(È approvato).

ART. 124.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

(È approvato).

ART. 125.

L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge... recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Osservo che nel primo comma dell'ultimo articolo si è sostituita ai puntini l'indicazione della legge, quella del terzo provvedimento di variazioni di bilancio e cioè 18 aprile 1950, n. 251; resta da sostituire la seconda indicazione, quella relativa al quinto provvedimento di bilancio che non è stato ancora approvato.

Questo, formalmente, potrebbe costituire una difficoltà.

CASTELLI AVOLIO. Si tratta di una semplice questione di coordinamento. L'es-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

senziale è che la indicazione della legge venga posta prima della firma del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica, e prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Non si tratta di una disposizione di carattere normativo, ma solo della citazione di un provvedimento in corso.

Credo pertanto che la Commissione possa egualmente votare il disegno di legge.

SULLO. Si tratta di completare il provvedimento prima dell'invio del messaggio al Presidente della Repubblica.

GHISLANDI. Anche noi siamo d'accordo che si tratti di una semplice questione di coordinamento.

PRESIDENTE. È una questione di opportunità. Si tratta, come sapete, di un provvedimento molto atteso, e non vorrei che si deludessero delle legittime aspettative dicendo che la legge è stata approvata, quando poi passerà ancora del tempo prima che il quinto provvedimento di bilancio sia portato in Assemblea.

Forse, sarebbe il caso di rimandare la votazione a scrutinio segreto al giorno in cui avremo esaminato il quinto provvedimento sopra indicato.

SULLO. Basterà che il sottosegretario faccia un comunicato in cui dica che per la pubblicazione del provvedimento passeranno una quindicina di giorni.

GHISLANDI. L'importante è poter dire che la Commissione ha approvato il disegno di legge.

CASTELLI AVOLIO. È risaputo che questa mattina il provvedimento sarebbe venuto all'esame della Commissione. Il rinvio della votazione potrebbe essere interpretato come un improvviso intervento di ostacoli di carattere sostanziale, mentre invece vi è stata unanimità nell'approvazione del testo del disegno di legge.

Per questo vorrei pregare il Presidente, trattandosi di un ostacolo di carattere puramente formale, di mettere in votazione il provvedimento.

WALTER. Anche noi concordiamo su questo. Nello stesso tempo vorremmo incaricare l'onorevole Presidente e l'onorevole sottosegretario di Stato ad adoperarsi affinché la pubblicazione del disegno di legge avvenga il più presto possibile.

CORBINO. Siccome la nota di variazione dovrà essere approvata dall'Assemblea, noi non torneremo più sulla questione.

Completiamo intanto l'approvazione del provvedimento. In quanto alla sua applicazione, questa purtroppo, non sarà imme-

diata, nonostante l'approvazione della stessa nota di variazione, perché bisognerà poi esaminare la posizione di tutti i pensionati, per stabilire quanto spetti a ciascuno.

Intanto è necessario dare a tutti la sensazione che il provvedimento è stato approvato.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo per l'approvazione del provvedimento in questa seduta?

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì. Voi avete visto che ho fatto del mio meglio per mandare avanti la legge; continuerò a fare così, nei limiti del possibile.

CHIOSTERGI. Vorrei esprimere il voto che la quinta nota di variazione sia messa immediatamente all'ordine del giorno, in modo che essa si possa approvare subito, perché temo grandemente che ci saranno fatte delle eccezioni sulla validità della nostra votazione, dal momento che nel testo figurerebbe il numero di una legge che è stata approvata dopo.

Questo senso di disagio credo sia condiviso da altri, e perciò sarebbe bene accelerare l'approvazione della quinta nota di variazione.

PRESIDENTE. Provvederò in tal senso.

DE PALMA. Sarei d'avviso di comunicare che la Commissione ha approvato alla unanimità il provvedimento, riservando la votazione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Ma non si può dire che sono stati approvati gli articoli.

CHIOSTERGI. A mio parere, non c'è bisogno di entrare nei dettagli, ma, ripeto, non si può procedere alla votazione a scrutinio segreto per i motivi sopra accennati.

CASTELLI AVOLIO. Se ho ben compreso quanto ha affermato l'onorevole Chiostergi, la difficoltà nascerebbe dal fatto che la data della legge potrebbe apparire posteriore alla approvazione del provvedimento stesso. L'unico rilievo che si potrebbe fare è questo, che il testo è stato approvato quando ancora non si aveva cognizione dell'approvazione della nota di variazione che riguarda il provvedimento, ma questa, non è altro che una semplice indicazione.

Dunque, poichè questa indicazione non può rappresentare un elemento normativo, ma è una questione di semplice coordinamento, a mio parere non sussiste discrepanza.

CHIOSTERGI. Non si tratta di una questione formale; noi dobbiamo tener presente l'articolo 81 della Costituzione che ci obbliga a trovare le fonti di finanziamento, ed ora la fonte di finanziamento per questo provvedimento non c'è, e quindi non è valido costitu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

zionalmente. È una questione di sostanza, non di forma!

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole Castelli Avolio, che noi non possiamo indicare una cosa che non esiste fino a questo momento! Secondo me ha ragione l'onorevole Chiostergi. Se facessimo l'ipotesi che la fonte da noi indicata non fosse approvata, noi daremmo luogo ad una cosa insussistente.

SALIZZONI. Sarei del parere dell'onorevole De Palma; cioè di rinviare, dopo aver comunicato l'approvazione degli articoli, la votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

GHISLANDI. Ma se è stato approvato all'unanimità!

SULLO. Se abbiamo votato gli articoli del provvedimento, possiamo anche votare il provvedimento stesso a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ho fatto assumere ora informazioni presso la Presidenza della Camera. Il provvedimento può essere votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Se non vi sono altre osservazioni, procediamo all'ulteriore esame del disegno di legge e precisamente passiamo all'approvazione delle tabelle annesse che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

TABELLA A.

Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).
(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137).

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra $1/50$ e $1/25$ della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. De distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permetteré in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascrivere al numero 19 della prima categoria.

8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano in guaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950.

22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.

3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.
- 1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/4$ a meno di $2/3$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragolica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

SESTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a $\frac{2}{3}$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

SETTIMA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra $1/50$ ed $1/12$ della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

OTTAVA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di $1/12$ e $1/4$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria ed ai numeri 3 e 4 della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apportati disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).

(È approvata).

TABELLA B.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra $1/4$ e $2/3$ della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente, unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

10. La perdita della falange ungueale di sei o di cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie delle tabelle A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

(È approvata).

AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B

a) Le parole « grave, notevole, ecc. » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presun-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

zione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. S'intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'iscrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
»	7,5	»	V = 5/7,5	»	V = 2/3	
»	10	»	V = 5/10	»	V = 1/2	
»	15	»	V = 5/15	»	V = 1/3	
»	20	»	V = 5/20	»	V = 1/4	
»	30	»	V = 5/30	»	V = 1/6	
»	40	»	V = 5/40	»	V = 1/8	
»	50	»	V = 5/50	»	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni,

che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia $V = 1/25$.

Al disotto di un 1/50 — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ($V =$ dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, quando siano

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in

base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

TABELLA C.

GRADO	CATEGORIA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali	81.630	77.153	71.817	68.678	59.150	49.139	38.016	29.477
Ufficiali superiori	71.601	57.678	52.977	48.464	39.849	32.454	25.375	18.324
Ufficiali inferiori	57.497	46.207	42.099	38.183	30.628	24.938	19.278	13.954
Sottufficiali e truppa	36.846	29.020	25.029	22.596	18.291	15.671	12.032	8.483

(È approvata).

TABELLA D.

GRADO	CATEGORIA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali	77.015	74.610	68.868	66.088	57.678	47.317	36.543	27.889
Ufficiali superiori	68.376	55.603	51.168	47.005	38.613	31.374	24.553	17.837
Ufficiali inferiori	53.580	43.687	39.996	36.376	29.252	23.820	18.509	13.447
Sottufficiali e truppa	32.023	26.069	22.609	20.463	16.811	14.473	11.116	7.964

(È approvata).

TABELLA E.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordità bilaterale permanente completa.

2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue L. 66.400
 Con l'aggiunta di annue » 216.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).
 e di annue » 173.600

A-bis)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto ce-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

cità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue L. 58.900
 Con l'aggiunta di annue » 204.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue » 133.100

B)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi, al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in Manicomi od Istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 51.400
 Con l'aggiunta di annue » 180.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue » 60.000

C)

1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.

2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.

3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse

con la impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore.

Annue L. 40.900
 Con l'aggiunta di annue » 180.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

D)

1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue L. 36.000
 Con l'aggiunta di annue » 180.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

E)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.

3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 4 della lettera C.

4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue L. 32.600
 Con l'aggiunta di annue » 168.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

F)

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.

3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.

Annue L. 24.100
 Con l'aggiunta di annue » 156.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

G)

1. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

3. La disarticolazione di un'anca.

Annue L. 11.400
 Con l'aggiunta di annue » 156.000
 (articolo 1 del decreto legislativo
 9 marzo 1948, n. 257).

(È approvata).

TABELLA F.

CUMULO

	Annue
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A bis e B	L. 200.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 180.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 150.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	» 125.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	» 55.200
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	» 33.600
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	» 26.400

Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	L. 19.200
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	» 16.800
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A	» 13.200
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A	» 10.800
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A	» 8.400

(È approvata).

TABELLA G.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L. 55.000
Ufficiali superiori	» 49.314
Ufficiali inferiori	» 36.318
Sottufficiali e truppa	» 19.272

(È approvata).

TABELLA H.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L. 53.000
Ufficiali superiori	» 47.706
Ufficiali inferiori	» 34.518
Sottufficiali e truppa	» 17.366

(È approvata).

TABELLA I.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L. 60.000
Ufficiali superiori	» 53.500
Ufficiali inferiori	» 40.000
Sottufficiali e truppa	» 21.392

(È approvata).

TABELLA L.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L. 58.000
Ufficiali superiori	» 51.000
Ufficiali inferiori	» 38.000
Sottufficiali e truppa	» 19.496

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

TABELLA M.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	52.368
Ufficiali superiori	»	35.039
Ufficiali inferiori	»	25.697
Sottufficiali e truppa	»	13.493

(È approvata).

TABELLA N.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	51.136
Ufficiali superiori	»	33.843
Ufficiali inferiori	»	24.501
Sottufficiali e truppa	»	12.116

(È approvata).

TABELLA O.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	54.000
Ufficiali superiori	»	37.000
Ufficiali inferiori	»	28.000
Sottufficiali e truppa	»	14.941

(È approvata).

TABELLA P.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	53.000
Ufficiali superiori	»	36.000
Ufficiali inferiori	»	26.500
Sottufficiali e truppa	»	13.680

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Castelli Avolio: Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire venti milioni per la costruzione nel rione « Giacomo Matteotti » della Chiesa di San Berardo. (1167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Castelli Avolio: Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire venti milioni per la costruzione

nel rione « Giacomo Matteotti » della Chiesa di San Berardo.

Invito il relatore, onorevole Troisi, a svolgere la sua relazione su questa proposta di legge che è stata già discussa dalla nostra Commissione in sede referente il 5 corrente ed è stata poi deferita alla Commissione medesima in sede legislativa.

TROISI, Relatore. Non avrei da aggiungere altro a quanto già ampiamente è stato detto, a proposito di questa proposta di legge, nella seduta della Commissione in sede referente. In definitiva si tratta di riparare ad un vero sopruso commesso dal governo del tempo, malgrado l'opposizione del vescovo, della sovrintendenza alle belle arti, e del popolo. Ritengo dunque che non occorran ulteriori chiarimenti al riguardo, per cui prego gli onorevoli colleghi della Commissione di voler dare il loro benevolo assenso alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Vorrei far osservare ai colleghi che questa proposta di legge non ha una completa giustificazione, in quanto nell'interno della chiesa si può leggere un'epigrafe che è indicatrice dei motivi per i quali è stata ricostruita. L'epigrafe così dice: « In questo Tempio per voto fatto durante i pericoli dell'immane guerra ed eretto dalle fondamenta per la sovrana munificenza del Sommo Pontefice Pio XII e per generoso concorso di fedeli ecc. ».

Ora, a me pare che, essendo stato il Tempio ricostruito con i mezzi forniti dalla Santa Sede e da altri fedeli, lo Stato non debba affatto intervenire nella spesa incontrata. Ecco i motivi per cui noi siamo contrari a questa proposta di legge.

ASSENATO. Il carattere di beneficenza risulta evidente dalla proposta di legge, ed io aggiungo che lo Stato non può assolutamente assumersi queste spese che non sono affatto previste tra i suoi compiti.

PIERACCINI. Voglio soltanto aggiungere qualche parola a quanto hanno già detto gli onorevoli Walter e Assenato e a quanto già esposi alla Commissione in sede referente, e cioè che lo Stato, in questa questione, aveva preso un impegno che mi pare ammontasse a lire 500 mila che poi, d'altronde, come risultò dalla discussione, sarebbero state già erogate. Quindi, giuridicamente, non esiste più da parte dello Stato impegno qualsiasi, perché lo Stato ha già soddisfatto i suoi doveri.

Per queste ragioni, noi ci opponiamo alla approvazione della proposta di legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

CASTELLI AVOLIO. Come è già stato chiarito nella precedente discussione in sede referente, dallo Stato era stato preso un preciso impegno di carattere giuridico e morale. Faccio d'altra parte osservare che qui non siamo di fronte ad un caso comune, ma ad un caso del tutto eccezionale, in quanto questa chiesa era stata demolita con una semplice ordinanza prefettizia, per cause inerenti al regime fascista, malgrado l'opposizione del vescovo, della popolazione, e il parere contrario della Direzione generale e della sovrintendenza alle belle arti. La chiesa conteneva opere d'arte di squisita fattura, le quali sono andate tutte perdute. Ora, di fronte a questo sopruso, a questo eccesso di potere, è necessario che lo Stato italiano mantenga l'impegno preso in quel tempo cioè di ricostruire altrove la chiesa.

Inoltre, vorrei aggiungere che le 500 mila lire non sono state utilizzate per la ricostruzione della chiesa.

DE MARTINO FRANCESCO. Sono state però versate.

CASTELLI AVOLIO. No, non sono state versate. Dunque, noi ci troviamo di fronte ad un impegno preso dallo Stato italiano, e di fronte al sopruso che è stato commesso, non si tratta con 20 milioni di saldare un onere, ma di dare un contributo in via del tutto eccezionale...

ASSENATO. Il carattere di beneficenza di questa proposta di legge, è anche documentato da una lettera circolare, che ha mandato il parroco di Montelongo a me, con la quale si invoca il mio interessamento per la ricostruenda chiesa.

CASTELLI AVOLIO. Non conosco il testo di questa lettera, ma anche se il parroco di Montelongo si è rivolto ad altre persone per ottenere aiuto, questo non diminuisce l'obbligo da parte dello Stato di adempiere ai suoi impegni. Ritengo che le preoccupazioni formulate dagli onorevoli colleghi dell'opposizione non abbiano fondamento, e, pertanto, prego la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di esprimere il parere del Governo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« All'Ordinario diocesano di Teramo è concesso il contributo straordinario, una volta tanto, di lire 20.000.000 per la costruzione della chiesa di San Berardo nel rione Giacomo Matteotti in Teramo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui do lettura:

« Il contributo di cui all'articolo precedente farà carico ad apposito capitolo del bilancio finanziario 1949-50.

« La spesa relativa sarà compensata mediante riduzione per pari somma dello stanziamento del capitolo 96 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-50.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, nei modi di legge, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TROISI, *Relatore*. Il 2° comma di questo articolo 2 vorrei che fosse sostituito dal seguente:

« La spesa relativa sarà compensata mediante riduzione per pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 ».

Avverto che il testo di questo emendamento è stato concordato col ministro del tesoro.

Desidererei poi che il 3° comma di questo articolo medesimo costituisse un articolo a sé.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, proporrei di procedere alla votazione dell'articolo per divisione.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il 1° comma dell'articolo 2 nel testo presentato dal proponente.

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma dello stesso articolo 2 nel testo emendato ora letto dal relatore onorevole Troisi.

(È approvato).

Pongo in votazione il 3° comma dell'articolo stesso, che il relatore propone che diventi articolo a sé, ossia articolo 3 della proposta di legge.

(È approvato).

Rimane pertanto inteso che la proposta di legge ora esaminata consta di 3 articoli.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge numeri 1414 e 1167.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti provvedimenti:

« Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (1414):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge del deputato Castelli Avolio. Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione nel rione

« Giacomo Matteotti » della Chiesa di San Berardo» (1167).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pieraccini, Ponti, Proia, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Barbina, Mannironi, Zerbi.

La seduta termina alle 11,30.